



Città di Cuneo

Settore Lavori Pubblici

# **CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI MEDIANTE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (FINANZA DI PROGETTO)**



## **PROGETTO DI FATTIBILITÀ CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ing. Luciano MONACO

IL PROGETTISTA

geom. Marco COSCIA

# **CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI MEDIANTE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (FINANZA DI PROGETTO)**



## **PROGETTO DI FATTIBILITÀ**

*(Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016)*

## **CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

## SOMMARIO

<b>NOTE INTRODUTTIVE .....</b>	<b>4</b>
<i>Definizioni</i>	4
<b>Capitolo I - NORME GENERALI .....</b>	<b>5</b>
1 <i>Oggetto dell'appalto</i>	5
2 <i>Descrizione dell'appalto</i>	5
3 <i>Durata dell'appalto</i>	6
4 <i>Luoghi di esecuzione dell'appalto</i>	7
5 <i>Tempi di esecuzione dei lavori</i>	8
6 <i>Progettazione</i>	8
7 <i>Autorizzazioni amministrative</i>	9
8 <i>Adempimenti in materia di sicurezza</i>	10
9 <i>I cimiteri comunali</i>	11
10 <i>Gli utenti del servizio di illuminazione votiva</i>	12
11 <i>Utenze gratuite a favore del Comune di Cuneo</i>	12
12 <i>Tariffe / canoni di utenza</i>	13
13 <i>Disposizioni particolari riguardanti l'appalto</i>	14
14 <i>Orari di svolgimento del servizio e dei lavori</i>	16
15 <i>Continuità del servizio e interruzione per "black out"</i>	16
16 <i>Stato e proprietà degli impianti</i>	17
17 <i>Materiali ed attrezzature</i>	17
18 <i>Automezzi</i>	17
19 <i>Immobili</i>	17
<b>Capitolo II - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO .....</b>	<b>19</b>
20 <i>Garanzia definitiva</i>	19
21 <i>Domicilio e responsabilità</i>	19
22 <i>Norme di relazione</i>	19
23 <i>Osservanza delle leggi e dei regolamenti</i>	20
24 <i>Competenze e oneri a carico dell'appaltatore</i>	20
<b>CAPITOLO III - RAPPORTI FRA IMPRESA APPALTATRICE E AMMINISTRAZIONE COMUNALE .....</b>	<b>23</b>
25 <i>Vigilanza e controlli</i>	23
26 <i>Garanzie e responsabilità</i>	23
27 <i>Penalità</i>	25
28 <i>Esecuzione d'ufficio</i>	26
<b>CAPITOLO IV - PERSONALE .....</b>	<b>27</b>
29 <i>Subentro nei contratti di lavoro</i>	27
30 <i>Personale impiegato nell'appalto</i>	27
31 <i>Assenze e sostituzione del personale</i>	27
32 <i>Gestione del turnover</i>	28
33 <i>Infortuni, danni e responsabilità</i>	28
34 <i>Dotazioni</i>	28
35 <i>Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali</i>	28
36 <i>Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro</i>	29
<b>CAPITOLO V- NORME RELATIVE AL CONTRATTO .....</b>	<b>30</b>
37 <i>Forma del contratto e spese contrattuali</i>	30
38 <i>Valore della concessione e ammontare dei lavori</i>	30
39 <i>Corrispettivo di concessione</i>	30

---

40	<i>Affidamento dell'appalto a terzi, società di progetto e subappalto</i>	31
41	<i>Risoluzione del contratto - Sostituzione del comune</i>	32
42	<i>Fallimento, successione e cessione dell'impresa</i>	33
43	<i>Recesso</i>	34
44	<i>Divieti</i>	34
45	<i>Avvio dell'appalto in pendenza della stipulazione del contratto</i>	35
46	<i>Controversie</i>	35
47	<i>Novazione soggettiva</i>	35
48	<i>Inefficacia del contratto</i>	35
49	<i>Varianti</i>	35
<b>CAPITOLO VI - NORME FINALI .....</b>		<b>36</b>
50	<i>Riferimenti normativi</i>	36
51	<i>Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali</i>	36
52	<i>Obbligo di riservatezza</i>	36
53	<i>Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa</i>	36
54	<i>Obblighi in tema di "Legge Anticorruzione"</i>	37
55	<i>Codice di comportamento</i>	37

## NOTE INTRODUTTIVE

### Definizioni

#### CONCEDENTE

è il Comune di Cuneo (“l’Ente”) è l’Amministrazione Aggiudicatrice / Stazione Appaltante;

#### CONCESSIONARIO

operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione

#### IMPIANTO

nel presente documento, se non specificato, ove indicato solamente “impianto” va inteso per “impianto di illuminazione votiva” (abbreviato anche con I.V.)

#### P.R.C.

Piano Regolatore Cimiteriale

## Capitolo I - NORME GENERALI

### 1 Oggetto dell'appalto

Il servizio di illuminazione votiva consiste nella gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria in tutti i cimiteri cittadini delle lampade elettriche votive e degli impianti connessi, nonché la relativa installazione e allacciamento, a favore di chiunque ne faccia richiesta, la riscossione della tariffa del servizio pubblico a domanda individuale, derivante dai canoni di abbonamento con corresponsione di aggio al Comune di Cuneo.

Gli impianti attuali e futuri, in ogni loro parte, sono di proprietà del Comune di Cuneo; i contratti di fornitura dell'energia elettrica sono intestati al Concessionario del servizio.

Il partenariato pubblico privato (finanza di progetto - PPP) di cui al presente progetto si articola su due punti cardine:

- 1) la gestione in concessione del servizio di illuminazione elettrica votiva in tutti i cimiteri comunali comprendente la manutenzione;
- 2) l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria agli impianti esistenti e di realizzazione nuovi impianti negli ampliamenti cimiteriali realizzati negli ultimi anni e in previsione negli anni di durata del contratto.

### 2 Descrizione dell'appalto

Il servizio di gestione dell'illuminazione elettrica votiva consiste nel mantenimento in funzione degli impianti presenti in tutti i cimiteri comunali a servizio delle sepolture di qualsiasi tipologia, con a carico del Concessionario la fornitura energetica, della manutenzione connessa, dell'allacciamento dei nuovi utenti che ne facciano richiesta, dello scollegamento su richiesta per cessazione o per scadenza della sepoltura anche in occasione delle esumazioni ed estumulazioni, della riscossione dei canoni di allaccio una tantum e abbonamento annuale pattuiti con il Comune di Cuneo con corresponsione di aggio.

La manutenzione potrà essere svolta direttamente dal concessionario se in possesso dei requisiti, o se privo, da un sub affidatario.

Nei cimiteri di Cuneo sono garantite tutte le forme di sepoltura previste dalle attuali Leggi nazionali e regionali, più precisamente:

- inumazione di adulti e bambini in campo "comune" con durata decennale non rinnovabili;
- inumazione di adulti in campo con scadenza ventennale (sono ancora presenti alcuni campi trentennali di prossima scadenza) non rinnovabili;
- inumazione di ceneri derivanti dalla cremazione con durata decennale o ventennale non rinnovabili;
- tumulazione in loculi comunali (detti "serie") con durata di concessione quarantennale (sono ancora presenti colombaie con concessioni perpetue, settantacinquennali e cinquantennali di prossima scadenza) rinnovabili per venti anni;
- tumulazioni in cellette ossario/cinerarie (sempre nelle c.d. "serie") con scadenza trentennale e quarantennale rinnovabili per venti anni;
- tumulazione in edicole funebri private (c.d. cappelle o tombe di famiglia) con loculi e ossari

edificate con concessioni novantannovenali, sono presenti molte edicole con concessione perpetua.

L'impianto di illuminazione elettrica votiva è esteso in tutti gli undici cimiteri del Comune di Cuneo ed è a servizio di tutti i tipi di sepolture.

I lavori previsti dal presente progetto mirano a realizzare il maggior numero di opere per il miglioramento degli impianti esistenti e il loro ampliamento in aree già edificate o in previsione di realizzazione, oltre alla manutenzione straordinaria dell'impianto esistente in ogni sua parte (bassa tensione 230/400V e bassissima tensione 24V) e il rifacimento di tutti gli allacci delle utenze attive.

Tali opere da realizzare sono di manutenzione straordinaria agli impianti esistenti e di ampliamento come meglio descritto nella Relazione Tecnica di progetto (che è da considerare parte integrante del presente documento); principalmente di natura impiantistica elettrica possono comprendere anche lavori accessori di natura edile.

Il partenariato si intende esteso anche ai futuri eventuali ampliamenti dei cimiteri non attualmente previsti, fatta salva la facoltà del Comune di espletare una nuova gara laddove ciò sia maggiormente vantaggioso per l'Ente o ricorrano presupposti di legge.

### **3 Durata dell'appalto**

L'appalto in oggetto avrà durata massima di anni 25 (venticinque) a decorrere dalla data di stipula del contratto o di eventuale avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza.

Tale durata massima del contratto garantisce l'equilibrio economico finanziario del partenariato, come si evince dal Calcolo Sommario della Spesa e del Valore Stimato della Concessione del presente progetto.

## 4 Luoghi di esecuzione dell'appalto

L'appalto avrà luogo nei seguenti undici cimiteri comunali:

- 1. CIMITERO URBANO di CUNEO**  
Via Basse di San Sebastiano, 29  
*all'intersezione di Via Basse San Sebastiano con Via del Cimitero e Via del Fontanone*
- 2. CIMITERO FRAZIONALE di CONFRERIA**  
Via Canale Miglia, 20 (ex Via Valle Maira, 90)  
*dalla rotatoria di Via Valle Maria e la Variante Est-Ovest nel tronco della medesima Via Valle Maria verso l'abitato della frazione Cerialdo*
- 3. CIMITERO FRAZIONALE di MADONNA dell'OLMO**  
Via Valle Po, 30  
*nel troco stradale riservato di accesso al cimitero perpendicolare alla via principale*
- 4. CIMITERO FRAZIONALE di MADONNA delle GRAZIE**  
Via Castelletto Stura, 87  
*nel troco stradale riservato di accesso al cimitero perpendicolare alla via principale dinnanzi all'incrocio con la via Cherasco*
- 5. CIMITERO FRAZIONALE di PASSATORE**  
Via Rocca, 27  
*nel troco stradale riservato di accesso al cimitero perpendicolare alla via principale di collegamento tra le frazioni di Passatore e Roata Rossi*
- 6. CIMITERO FRAZIONALE di ROATA ROSSI**  
Via Tetto Ratti, 45  
*vicino all'intersezione di Via Tetto Ratti con Via Antica di Busca e Via della Campagna*
- 7. CIMITERO FRAZIONALE di RONCHI**  
Via Chiusani, 37  
*sulla strada di collegamento di frazione Ronchi con la frazione di Roata Chiusani di Centallo nel tratto parallelo alla Via Bra SS 231*
- 8. CIMITERO FRAZIONALE di SAN BENIGNO**  
Via Torre Bianca, 6  
*a circa 200 metri dall'incrocio con la strada principale Via Villafalletto*
- 9. CIMITERO FRAZIONALE di SAN PIETRO DEL GALLO**  
Via del Villar San Costanzo, 14 (ex Piazza San Pietro, 10)  
*a sinistra della chiesa parrocchiale, sulla strada di collegamento tra Via del Bosco e Via Monea Oltrestura*
- 10. CIMITERO FRAZIONALE di SAN ROCCO CASTAGNARETTA**  
Via San Maurizio, 20  
*all'angolo tra C.so A. De Gasperi e la Via San Maurizio*
- 11. CIMITERO FRAZIONALE di SPINETTA**  
Via Tetto Garetto  
*all'angolo tra Via Roata Canale e Via Tetto Garetto*



## 5 Tempi di esecuzione dei lavori

Il tempo utile per ultimare le opere previste da realizzare dal presente progetto come meglio descritto nella Relazione Tecnica di progetto (che è da considerare parte integrante del presente documento), con esclusione degli ampliamenti di aree cimiteriali o nuove costruzioni in previsione di P.R.C. è fissato in giorni 1'825 (milleottocentoventicinque) corrispondenti ad anni 5 (cinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto.

Nel calcolo del tempo è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

Il Concessionario si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto del Comune di Cuneo oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Per gli ampliamenti e/o nuove costruzioni di Serie di loculi il Concessionario dovrà comunque aggiornarsi annualmente sulle previsioni del Comune di Cuneo per le realizzazioni con specifica richiesta formale.

Il Comune di Cuneo comunicherà al concessionario i tempi di realizzazione previsti al momento dell'inizio dell'iter progettuale edile di ogni singola opera.

Il Concessionario, nell'ambito della presente concessione, dovrà eseguire il progetto esecutivo di tali impianti secondo i termini di Leggi vigenti in materia di LL.PP., in "parallelo" con il progetto edile della Civica Amministrazione. Le relative opere di questi impianti (già previste e stimate dal presente progetto) sono completamente a carico del Concessionario nell'ambito della presente concessione; la tempistica di esecuzione verrà concordata con il Comune di Cuneo durante le fasi di progettazione edile. Questi futuri nuovi impianti dovranno essere attivi (funzionalmente collegati all'impianto generale del cimitero specifico) già al momento della concessione delle sepolture da parte del Comune di Cuneo, senza dare impedimento di sorta né alla regolare tempistica di esecuzione delle opere edili principali, né all'inizio della disponibilità delle sepolture (concessioni), questo nell'interesse dell'utenza che così potrà allacciarsi all'impianto già dal momento della sepoltura (se non il minimo dovuto per le mere operazioni di collegamento utenza) senza sfasamenti temporali.

## 6 Progettazione

Il Concessionario ha l'onere della progettazione di tutte le opere che dovranno realizzarsi fino alla scadenza del contratto previste dal presente progetto e quelle di manutenzione straordinaria che si renderanno necessarie per il corretto svolgimento del servizio fino alla scadenza del contratto.

La progettazione dovrà essere eseguita ed articolata secondo quanto stabilito dalle Leggi vigenti in materia di Lavori Pubblici (c.d. LL.PP.) a firma di tecnico abilitato.

In particolar modo gli ELABORATI GRAFICI dovranno essere redatti con software CAD compatibile AUTOCAD® 2010 o successivo secondo il "Protocollo di Produzione degli Elaborati Grafici del Settore Lavori Pubblici del Comune di Cuneo (ex Settore Gestione del Territorio)" scaricabile dal portale web istituzionale dell'Ente al link:

<http://www.comune.cuneo.gov.it/gestione-del-territorio/elaborati-del-settore.html>

In particolar modo il COMPUTO METRICO ESTIMATIVO del PROGETTO DEFINITIVO dovrà essere redatto utilizzando i “Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte – Prezzi Regione Piemonte 2016” e per la sola manodopera il “Prezziario delle opere edili e impiantistiche” della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cuneo edizione N. 14 - LUGLIO 2016 (Gruppo AA - mano d'opera); esclusivamente per i prezzi, eventualmente necessari, non presenti nel prezziario regionale indicato in precedenza, potranno essere utilizzati quelli del prezziario CCIAA sopra indicato o redatti per la necessità del caso con specifiche analisi prezzi (da allegare al computo stesso) desunte dai prezzi del prezziario regionale 2016 e/o dal prezziario CCIAA ed. 14 – Lug. 2016 e solo in ultima istanza da analisi di mercato suffragata da preventivi di fornitura del materiale, lo stesso vale per eventuali voci di elenco prezzi cumulative composte da più articoli del prezziario di riferimento che il progettista intende utilizzare per la necessità del caso e ritiene più consone per la stima delle opere.

Il computo metrico estimativo dovrà essere analitico di livello superiore alla stima sommaria, ma approfondito e puntuale, articolato/suddiviso in “titoli” per ogni cimitero e riportare chiare indicazioni in modo tale da identificare esattamente ogni singolo intervento per ogni fabbricato (serie loculi) e/o campi di inumazione e/o Zone di intervento (secondo la zonizzazione edificatoria indicata negli elaborati grafici del presente progetto) con eventuali annotazioni di corrispondenza sugli elaborati grafici del progetto definitivo, il tutto in modo tale che la totalità dei computi metrici estimativi dei vari offerenti siano di facile interpretazione da parte della commissione giudicatrice e di facile comparazione.

Per quanto riguarda tutti gli altri elaborati progettuali dovranno essere elaborati con programmi informatici uso comune (ambiente operativo Microsoft® Windows®).

Tutti gli elaborati progettuali di qualsiasi livello e fase redatti dal Concessionario dovranno essere forniti al Comune di Cuneo in formato cartaceo a colori firmati da tecnico abilitato nel numero di copie necessario (minimo nr. 02) e in copia digitale su supporto magneto-ottico.

Il tempo utile per la redazione della progettazione esecutiva con esclusione degli ampliamenti di aree cimiteriali o nuove costruzioni in previsione di P.R.C. è fissato in giorni 200 (duecento) naturali consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto.

## **7 Autorizzazioni amministrative**

Con la stipula della convenzione di concessione il Concessionario assumerà l'impegno di attivarsi, a seconda dei casi, sia in proprio che in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale di Cuneo, per richiedere alle competenti amministrazioni e/o enti le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta, le licenze, le dispense e quant'altro necessario per la corretta esecuzione dei lavori e la gestione degli impianti.

Per l'ottenimento dei provvedimenti sopra citati, il Concessionario dovrà agire con la massima diligenza possibile e potrà essere esonerato dalla responsabilità per i ritardi solo ove sia in grado di dimostrare di aver correttamente e tempestivamente interpellato gli organi pubblici o privati competenti e, in caso di ritardo di questi, di averli sollecitati nei modi stabiliti nei modi adeguati.

Oltre ai sopracitati vincoli il Concessionario dovrà dotarsi di tutti i pareri tecnici necessari per l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione comunale.

## 8 Adempimenti in materia di sicurezza

Il Concessionario è tenuto all'osservanza scrupolosa delle norme previste dal Decreto Legislativo del 09.04.2008, n. 81 e s.m.i..

È compito dell'Appaltatore adottare le misure tecniche, organizzative e procedurali per la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni dei propri lavoratori, predisporre tali misure nel rispetto della normativa vigente sulla igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), informare e formare il proprio personale sui rischi esistenti per l'esecuzione del servizio.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il Comune predisporrà il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) contenente indicazioni relativamente alle norme interne vigenti nelle sedi della Stazione Appaltante ove viene eseguito il servizio e indicazioni sui rischi generali e specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale del Concessionario dovrà operare, sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione all'attività normalmente esercitata in tali immobili (cimiteri comunali).

Il Concessionario deve, inoltre, impegnarsi nella collaborazione e nella cooperazione con il Comune di Cuneo al fine di eliminare ovvero ridurre al minimo i rischi per la salute e la sicurezza delle persone presenti nei luoghi ove si svolge il servizio, anche attraverso la scrupolosa osservazione delle indicazioni contenute nel D.U.V.R.I..

Il Concessionario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle attività lavorative oggetto del servizio e si impegna a:

- a) istruire e responsabilizzare il personale che opera al fine di garantire la sua sicurezza e quella di terzi;
- b) far adottare i mezzi organizzativi, di protezione collettiva (D.P.C.) ed individuale (D.P.I.) necessari ed esigerne il corretto rispetto ed utilizzo;
- c) controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del proprio personale;
- d) predisporre tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte;
- e) mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Il Concessionario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile aziendale del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.).

Il Committente provvederà alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 26 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Il Concessionario, nella progettazione esecutiva dei lavori, dovrà valutare preliminarmente se le attività da eseguire rientrano nel Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Cantieri Temporanei o Mobili) e adottare agli adempimenti necessari previsti dal medesimo Testo unico sulla sicurezza sul lavoro.

È onere a carico del Concessionario la nomina e l'onorario professionale del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione (C.S.P.) e del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione (C.S.E.) ove necessario.

## 9 I cimiteri comunali

In sintesi la superficie e la consistenza (intendendo la capacità massima di accoglienza di sepolture) attuale è la seguente:

- Cimiteri .....	nr.	11
- Superficie totale degli 11 cimiteri.....	mq.	108'971
- Serie di loculi comunali totali negli 11 cimiteri .....	nr.	44
- Loculi per sepolture a tumulazione totali negli 11 cimiteri.....	nr.	15'189
- Cellette per sepoltura resti ossei o ceneri totali negli 11 cimiteri.....	nr.	5'654
- Campi per sepolture ad inumazione totali negli 11 cimiteri .....	nr.	80
- Sepolture ad inumazione totali negli 11 cimiteri .....	nr.	6'680
- Edicole funebri private totali negli 11 cimiteri .....	nr.	2'121

*N.B. nel numero delle inumazioni è compreso quelle per le ceneri ove presenti*

Il vigente Piano Regolatore Cimiteriale (P.R.C.) prevede i seguenti ampliamenti, per i quali si sta procedendo o se ne prevede la realizzazione entro il termine della durata della concessione previsto dal presente progetto:

- Superficie totale ampliamenti previsti.....	mq.	3'530
- Serie di loculi comunali totali previsti .....	nr.	3
- Loculi per sepolture a tumulazione totali previsti .....	nr.	1'352
- Cellette per sepoltura resti ossei o ceneri totali previste .....	nr.	846
- Campi per sepolture ad inumazione totali previsti .....	nr.	5
- Sepolture ad inumazione totali previste .....	nr.	528
- Edicole funebri private totali previste .....	nr.	142

Per la descrizione approfondita di tutti i cimiteri e delle sepolture si rimanda alla Relazione Illustrativa e agli elaborati Grafici (planimetrie) del presente progetto.

## 10 Gli utenti del servizio di illuminazione votiva

Si precisa che per utenti in questo caso si intendono i singoli punti luce e non le persone fisiche; il dettaglio della tendenza degli ultimi dieci anni è la seguente:

- 2007.....	nr.	5'826
- 2008.....	nr.	5'857
- 2009.....	nr.	5'825
- 2010.....	nr.	5'395
- 2011.....	nr.	5'320
- 2012.....	nr.	5'346
- 2013.....	nr.	5'233
- 2014.....	nr.	4'957
- 2015.....	nr.	4'531

La media dell'ultimo triennio (anni 2013/2015) utilizzata per il calcolo del valore stimato della concessione è pari a nr. 4'907 utenti arrotondato a nr. 4'900.

Per la descrizione approfondita di tutti i dati relativi al numero degli utenti dall'anno 2007 all'anno 2015 si rimanda alla Relazione Illustrativa.

Il Comune di Cuneo fornirà l'elenco degli utenti/abbonati al servizio di illuminazione votiva in formato cartaceo così come prodotto dall'attuale concessionario.

## 11 Utenze gratuite a favore del Comune di Cuneo

Le seguenti utenze di illuminazione votiva dovranno essere garantite dal Concessionario per tutta la durata del contratto a favore della Civica Amministrazione di Cuneo gratuitamente, comprese tutte le opere impiantistiche ed edili (anche "ex novo") necessarie per gli eventuali ripristini di messa in funzione, con oneri compresi e compensati nella concessione:

### Cimitero Urbano

- Famedio  
nr.1 lampadario a soffitto (lampada appesa) con nr. 4 punti luce;
- Mausoleo dei Caduti nella Grande Guerra  
nr.1 lampadario a soffitto (lampada appesa) con nr. 1 punti luce;.
- Mausoleo dei Caduti per la Resistenza  
nr.1 lampadario a soffitto (lampada appesa) con nr. 1 punti luce;
- Serie Ossario  
Luci votive a parete dall'ossario comune e dal cinerario comune con nr. 2 punti luce già dotati di porta lampada "ornamentale" ma non collegati all'impianto attuale e dotati di luce votiva a batteria.

## 12 Tariffe / canoni di utenza

Il Concessionario sarà tenuto ad osservare, per tutti gli utenti, le tariffe determinate in sede di affidamento e contratto.

Il Concessionario, in conformità alle condizioni stabilite dal contratto di abbonamento/utenza, quale corrispettivo delle opere, degli impianti, degli allacciamenti effettuati, della manutenzione e della fornitura dell'energia elettrica per l'illuminazione votiva di tutti i cimiteri comunali e ogni quant'altro necessario per la conduzione del partenariato, potrà praticare tariffe concordate e riscuotere il prezzo dagli utenti.

Si propongono le seguenti tariffe massime per ogni punto luce alle quali, in sede di offerta, il proponente potrà applicare delle riduzioni:

	IMPONIBILE	IVA 22%	TOTALE
Contributo allaccio edicole private	Euro 20,49	Euro 4,51	Euro 25,00
Contributo allaccio inumazioni	Euro 12,29	Euro 2,71	Euro 15,00
Contributo allaccio loculi e cellette	Euro 8,20	Euro 1,80	Euro 10,00
Canone annuale di abbonamento	Euro 17,21	Euro 3,79	Euro 21,00

In qualsiasi caso le tariffe saranno soggette a revisione annuale effettuata in base alle risultanze degli indici ISTAT con aggiornamento sul contratto dell'utente.

Tali tariffe, nello specifico rappresentano:

- **CONTRIBUTO ALLACCIO EDICOLE PRIVATE** (canone di allaccio), è il contributo a fondo perduto una tantum che l'utente deve corrispondere al Concessionario a copertura delle spese relative al collegamento all'impianto delle edicole funebri private (c.d. cappelle e/o tombe di famiglia con un solo punto luce in lampadario / lampada appesa), comprensivo di lampada e portalamпада elettrico (è esclusa la fornitura del porta lampada ornamentale) e ogni altro onere necessario compresa la manodopera;
- **CONTRIBUTO ALLACCIO INUMAZIONI** (canone di allaccio), è il contributo a fondo perduto una tantum che l'utente deve corrispondere al Concessionario a copertura delle spese relative al collegamento all'impianto del monumento funebre soprassuolo di sepolture ad inumazione, comprensivo di lampada e portalamпада elettrico (è esclusa la fornitura del porta lampada ornamentale) e ogni altro onere necessario compresa la manodopera;
- **CONTRIBUTO ALLACCIO LOCULI E CELLETTE** (canone di allaccio), è il contributo a fondo perduto una tantum che l'utente deve corrispondere al Concessionario a copertura delle spese relative al collegamento all'impianto della lapide esterna di chiusura di sepolture a tumulazione in loculi o cellette, comprensivo di lampada e portalamпада elettrico (è esclusa la fornitura del porta lampada ornamentale) e ogni altro onere necessario compresa la manodopera;
- **CANONE ANNUALE DI ABBONAMENTO**, è il corrispettivo per l'utilizzo dell'illuminazione elettrica votiva di un singolo punto luce in abbonamento da parte degli utenti ed è comprensivo delle spese per la fornitura e consumo di energia elettrica, le imposte relative, i ricambi delle lampade e tutte

le spese di manutenzione e di gestione del servizio nessuna esclusa comprese quelle relative alle spedizioni/invii delle bollette, con obbligo di ogni adempimento fiscale a carico del Concessionario.

Le tariffe/canoni di utenza, per i periodi successivi al primo anno solare dall'affidamento del servizio, verranno aggiornate sulla base dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (c.d. F.O.I.) pubblicato dall'I.S.T.A.T. e riferito ai precedenti 12 mesi.

Tali revisioni dovranno essere preventivamente autorizzate e approvate dal Comune di Cuneo, il Concessionario dovrà darne chiara e tempestiva informazione all'utenza.

Nei prezzi suddetti si intendono comprese le spese per la fornitura e consumo di energia elettrica, le imposte relative, i ricambi delle lampade e tutte le spese di manutenzione e di gestione del servizio nessuna esclusa comprese quelle relative alle spedizioni/invii delle bollette, con obbligo di ogni adempimento fiscale a carico del concessionario.

Il "Contributo di allaccio", per qualsiasi tipo di sepoltura, è da considerarsi per i nuovi utenti che ne faranno richiesta durante il periodo concessorio; tale tariffa, quindi, non potrà essere applicata per l'esecuzione delle opere/lavori previsti da questo progetto di rifacimento degli allacci esistenti delle utenze già in essere al momento dell'avvio del servizio del presente partenariato.

Il "Contributo di allaccio edicole private" (c.d. cappelle e/o tombe di famiglia) è da considerare per la tipologia più diffusa costituita da un solo punto luce in lampadario (lampada appesa), di conseguenza il "Canone annuale di abbonamento" sarà riscosso singolarmente; qualora un'edicola funebre privata, per libera scelta dell'utenza (cliente), sia dotata non di un solo punto luce, ma di una lampada per ogni sepoltura (loculo e/o celletta) verrà applicato il "Contributo allaccio loculi e cellette" per ogni punto luce così di conseguenza anche il "Canone annuale di abbonamento" verrà moltiplicato per il numero effettivo di lampade.

La riscossione del canone annuo di abbonamento di cui trattasi sarà effettuata in una unica soluzione anticipata, nel primo trimestre dell'anno solare (31 marzo), per i nuovi utenti sarà riscossa successivamente alla sottoscrizione del contratto di utenza e prima dell'allaccio e calcolata proporzionalmente ai mesi effettivi di servizio non frazionabili fino allo scadere dell'anno solare.

Per ottenere l'allacciamento all'impianto, completo di lampada votiva, l'utente, unitamente al canone annuo di abbonamento determinato come indicato in precedenza, dovrà versare al Concessionario un contributo a fondo perduto una tantum "Canone di allaccio", specifico a seconda del tipo di sepoltura, a copertura delle spese relative al collegamento della sepoltura all'impianto, comprensivo di lampada e portalampana elettrico (è esclusa la fornitura del porta lampada ornamentale) e ogni altro onere necessario compresa la manodopera.

### **13 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

L'offerta dovrà essere formulata tenendo conto che il Concessionario dovrà adottare tutti gli strumenti disponibili per tenere i rapporti con l'utenza con la dotazione minima di un recapito telefonico attivo per almeno 6 ore al giorno nei giorni feriali ed una casella di posta elettronica; eventualmente potrebbe essere attivato un "numero verde" (prefisso 800 o 803) o un "numero ripartito" (prefisso 803 o 848) e/o essere attivato un portale web interattivo e/o essere attivati profili dedicati su "social network", o altro.

L'offerta dovrà essere formulata tenendo conto che il Concessionario dovrà provvedere, per tutta la durata del contratto, alla fornitura e posa in opera di cartelli informativi riguardanti il servizio,

all'aggiornamento e/o sostituzione degli stessi (modifica dei dati, aggiornamento tariffe, vetustà dell'elemento), da apporre agli ingressi dei cimiteri (di dimensioni, testo e posizione da concordare con il Comune di Cuneo) indicanti almeno:

- dati del Concessionario
  - ragione sociale,
  - indirizzo della sede principale,
  - indirizzo della sede locale per il servizio in oggetto (se diversa dalla sede principale),
  - indirizzo web del proprio sito internet (se presente)
- dati relativi ai rapporti con l'utenza
  - il recapito telefonico per tale scopo,
  - altri recapiti eventualmente individuati per tale scopo;
- dati relativi alla concessione
  - durata/scadenza della concessione,
  - indicazione di tutte le tariffe / canoni di utenza aggiornate e in corso di applicazione.

L'offerta dovrà essere formulata tenendo conto che è onere del Concessionario garantire per tutta la durata del contratto, con oneri compresi e compensati nella concessione, delle utenze di illuminazione votiva a favore del Comune di Cuneo a titolo gratuito, come indicato allo specifico articolo del presente documento, comprese tutte le opere impiantistiche ed edili (anche "ex novo") necessarie per gli eventuali ripristini di messa in funzione.

L'offerta dovrà essere formulata tenendo conto che è onere del Concessionario compreso nella gestione del servizio e per il quale non è riconosciuto nessun indennizzo di sorta il rilievo topografico piano altimetrico di dettaglio di tutti i cimiteri di Cuneo (escluso il Cimitero Frazionale di san Benigno e il 50% circa del Cimitero Frazionale di Madonna delle Grazie Zone "A" e "B"), eseguito con idonei strumenti e con livello di precisione adeguata, e la relativa restituzione grafica, tali elaborati grafici dovranno essere eseguiti con le stesse metodologie indicate per la redazione degli elaborati di progetto e consegnati al Comune di Cuneo in formato digitale su supporto magneto-ottico;

L'offerta dovrà essere formulata tenendo conto del fatto che il servizio e i lavori previsti, avranno luogo, fin dal suo inizio e per tutta la durata del contratto, all'interno di cimiteri in uso, ove si svolgono inderogabili cerimonie funebri e celebrazioni, quindi per il rispetto dei defunti, dei dolenti, del pubblico decoro e per motivi istituzionali, in concomitanza di detti eventi, eventuali operazioni del servizio e/o i lavori dovranno essere sospesi temporaneamente o rinviati, senza che il Concessionario vanti maggiori o specifici oneri e maggiorazioni di tempo utile per l'ultimazione degli stessi. Sarà onere del Concessionario prima dell'esecuzione delle eventuali operazioni del servizio e durante tutta la durata dei lavori, assumere informazioni presso il Custode del Cimitero Urbano, per l'individuazione di date ed orari di celebrazione dei suddetti riti funebri e/o cerimonie che si dovranno svolgere. Eventuali operazioni del servizio e/o i lavori dovranno comunque essere sospesi per la celebrazione delle ricorrenze di Ognissanti e Festa dell'Unità Nazionale a partire dal giorno del 20 ottobre e fino al giorno del 05 novembre (compresi); dovranno anche essere sospesi per le celebrazioni della Festa della Liberazione a partire dal giorno del 23 aprile e fino al giorno del 25 aprile (compresi).

L'offerta dovrà essere formulata tenendo conto che per l'esecuzione del servizio e dei lavori, dovendo transitare su vialetti/stradini cimiteriali con carreggiata ristretta, si dovranno utilizzare automezzi e/o mezzi d'opera di ridotte dimensioni (di qualsiasi tipologia essi siano), tali da non arrecare danno alle pavimentazioni stradali cimiteriali e ai manufatti e arredi presenti e al verde pubblico esistente (alberi, siepi, ecc. ...).

L'offerta dovrà essere formulata tenendo conto che le eventuali operazioni del servizio e/o i lavori dovranno svolgersi durante l'orario giornaliero di apertura dei Cimiteri, salvo richiedere specifica



autorizzazione e relativa consegna delle chiavi di accesso che sarà valutata dall'ufficio comunale preposto alla soprintendenza dei cimiteri.

## **14 Orari di svolgimento del servizio e dei lavori**

Salvo specifiche disposizioni del caso, comunicate durante il corso della concessione dal Comune di Cuneo, o per eccezionali motivi del Concessionario, da concordare con i competenti Uffici comunali responsabili, il servizio e i lavori oggetto del presente progetto dovranno essere svolti nell'orario di apertura al pubblico.

Tutti i cimiteri del Comune di Cuneo attualmente, salvo future eventuali modifiche, sono aperti al pubblico con il seguente orario:

dal 1 aprile al 30 settembre - dalle ore 7:30 alle ore 19:00;

dal 1 ottobre al 2 novembre - dalle ore 7:30 alle ore 18:30;

dal 3 novembre al 31 marzo - dalle ore 8:00 alle ore 17:30.

## **15 Continuità del servizio e interruzione per “black out”**

L'impianto di illuminazione votiva deve funzionare ininterrottamente giorno e notte, salvo sospensioni dovute a lavori di manutenzione straordinaria e a cause di forza maggiore.

Il concessionario ha l'obbligo di effettuare periodici sopralluoghi per provvedere alla sostituzione delle lampade esaurite o non funzionanti e al riscontro di eventuali guasti o anomalie dell'impianto. Gli interventi per la riparazione dei guasti, anche su segnalazione dell'utenza dovranno essere tempestivi.

Il Concessionario dovrà verificare autonomamente con frequenza periodica lo stato di esercizio degli impianti.

L'interruzione dovuta a lavori di manutenzione deve essere comunicata all'utenza e al Comune di Cuneo come anche quella dovuta a cause di forza maggiore (se prevista e non improvvisa), il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e/o l'interruzione ovvero a farvi fronte con il minor disagio per l'utenza.

Il Concessionario non può dar corso a nessuna interruzione o sospensione del servizio neppure come conseguenza ad un inadempimento del Comune di Cuneo ovvero in pendenza di controversia tra le parti.

Il Concessionario non assume alcuna responsabilità né verso gli abbonati, né verso il Comune di Cuneo, nei casi d'interruzione dell'erogazione di energia elettrica per cause dipendenti dal distributore/fornitore della medesima, e sempre che la sospensione del servizio non dipenda da morosità o da qualsiasi altra inadempienza.

## **16 Stato e proprietà degli impianti**

Il Concessionario prende in carico gli impianti di illuminazione votiva esistenti e funzionanti negli undici cimiteri del Comune di Cuneo nello stato di fatto così come descritti e rilevati negli elaborati del progetto di fattibilità approvato dall'amministrazione

Gli attuali impianti e tutti quelli che verranno realizzati in toto e/o in parte "ex novo" o modificati per manutenzione straordinaria, comprese eventuali opere edili connesse, nell'ambito del partenariato sono e saranno di proprietà del Comune di Cuneo in ogni loro parte, con la sola esclusione degli allacci alla rete di distribuzione di energia elettrica.

Per tutta la durata della concessione il Concessionario si assume l'obbligo di gestire e mantenere gli impianti funzionanti e le opere connesse in buono stato di conservazione.

Alla scadenza della concessione gli impianti dovranno essere consegnati in perfetto stato di manutenzione e funzionalità nella materiale disponibilità del Comune di Cuneo senza alcun onere per lo stesso.

## **17 Materiali ed attrezzature**

Nell'esecuzione del servizio e dei lavori i materiali di consumo utilizzati devono rispettare tutte le vigenti prescrizioni di legge, normative e regolamenti in materia.

I materiali relativi agli impianti elettrici dovranno rispettare le indicazioni indicate nella Relazione Tecnica di progetto (che è da considerare parte integrante del presente documento).

Gli utensili, le attrezzature e i macchinari utilizzati per l'esecuzione del servizio e dei lavori, devono corrispondere a tutte le vigenti prescrizioni di legge, normative e regolamenti in materia.

In merito alla descrizione e alle modalità di esecuzione del servizio e dei lavori, vanno rispettate tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato, negli allegati progettuali, nonché nelle vigenti prescrizioni di legge, normative e regolamenti in materia.

Il Comune di Cuneo non fornirà al Concessionario né materiali né attrezzature di alcun tipo.

## **18 Automezzi**

Per l'esecuzione del servizio e dei lavori, dovendo transitare come vie di accesso su vialetti/stradini cimiteriali con carreggiata ristretta, il Concessionario dovrà utilizzare automezzi e/o mezzi d'opera di ridotte dimensioni (di qualsiasi tipologia essi siano), tali da non arrecare danno alle pavimentazioni stradali cimiteriali e ai manufatti e arredi presenti e al verde pubblico esistente (alberi, siepi, ecc. ...).

Il Comune di Cuneo non fornirà al Concessionario automezzi e/o mezzi d'opera di alcun tipo.

## **19 Immobili**

Il Comune di Cuneo darà in uso al Concessionario, qualora ne faccia richiesta quale sede per il "front office" e ufficio/sede, i locali ubicati nella palazzina del nuovo ingresso del Cimitero Frazionale di San Rocco Castagnaretta con accesso diretto dall'androne carraio e composti da locale principale

e servizio igienico con antilocale e doccia (individuati in planimetria e documentazione fotografica), con superficie calpestabile di circa mq. 30,00; detti locali verranno dati in uso nello stato in cui sono, privi di mobilio e con la sola fornitura dell'energia elettrica per l'illuminazione e senza impianto di riscaldamento; il Concessionario dovrà provvedere alla fornitura del mobilio e attrezzature e si impegnerà alla pulizia e manutenzione ordinaria e all'installazione di eventuali utenze allacci e impianti di cui necessiterà, il rimborso dell'energia elettrica utilizzata il tutto con oneri a suo esclusivo e completo carico; Il Comune di Cuneo avrà comunque sempre libero accesso ai locali, previo avviso.

Detti locali, in ogni loro parte, sono e saranno di proprietà del Comune di Cuneo che si riserva la facoltà di rientrarne in possesso entro il termine di anni 5 (cinque) dalla data di stipula del contratto e, comunque, non oltre il periodo concessorio.

Al termine dell'eventuale uso, da parte del Concessionario, detti locali dovranno essere resi in perfetto stato di manutenzione, pulizia e funzionalità nella materiale disponibilità del Comune di Cuneo senza onere per lo stesso.

L'eventuale richiesta d'uso dei locali sopra descritti, e la regolamentazione dei rapporti d'uso dovranno risultare già dalla documentazione prodotta in sede di offerta dell'Operatore Economico.

Il Comune di Cuneo non metterà a disposizione del Concessionario, per l'esecuzione del servizio e dei lavori, immobili per l'immagazzinamento dei materiali attrezzature ed automezzi.

## Capitolo II - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

### 20 Garanzia definitiva

In caso di aggiudicazione, l'Impresa Affidataria dell'appalto deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103 - comma 1 – e articolo 183 – comma 13 - del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (in seguito "Codice").

Alla garanzia definitiva si applicano le clausole speciali e le riduzioni previste dall'articolo 93 - del Codice per la garanzia provvisoria.

Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal direttore dell'esecuzione del contratto, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

### 21 Domicilio e responsabilità

L'Appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette all'appalto, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.

L'Aggiudicatario deve eleggere domicilio in Cuneo; presso tale domicilio il Comune effettua tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto. Tale obbligo può essere soddisfatto dall'operatore economico anche autorizzando la stazione appaltante a inviare ogni comunicazione relativa all'appalto a un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

### 22 Norme di relazione

L'Aggiudicatario deve comunicare, al momento dell'affidamento dell'appalto, il nominativo del responsabile della commessa che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del contratto.

L'Aggiudicatario garantirà altresì la reperibilità di un suo supervisore durante gli orari di espletamento dell'appalto. Ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del contratto si considera come effettuata all'appaltatore.

## 23 Osservanza delle leggi e dei regolamenti

È fatto obbligo all'Impresa Appaltatrice di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con l'appalto assunto.

## 24 Competenze e oneri a carico dell'appaltatore

Sono competenze oneri esclusivi dell'Appaltatore (Concessionario) compresi nel partenariato e per i quali non è riconosciuto nessun indennizzo di sorta:

- relativamente alle opere previste dal presente progetto (e di quelle che il Concessionario intende realizzate come offerta migliorativa che saranno accettate) la redazione del progetto definitivo (da presentare in fase di gara) e del successivo progetto esecutivo, nonché dei vari progetti esecutivi relativi alle opere di ampliamento di non immediata esecuzione ma solo di previsione del P.R.C.; tali progetti (definitivo ed esecutivi) dovranno essere formulati secondo le disposizioni di Leggi e Norme vigenti in materia di Lavori Pubblici (c.d. LL.PP.) a firma di tecnici abilitati;
- il rilievo anche di dettaglio di aree e/o immobili oggetto dei lavori del presente progetto (e di quelle che il Concessionario intende realizzate come offerta migliorativa che saranno accettate) necessario per la redazione della progettazione esecutiva, eseguito con idonei strumenti e con livello di precisione adeguata, e la relativa restituzione grafica (planimetrie dettagliate per le aree, piante e prospetti e sezioni significative per gli immobili), tali elaborati grafici dovranno essere eseguiti con le stesse metodologie indicate per la redazione degli elaborati di progetto e consegnati al Comune di Cuneo in formato digitale su supporto magnetico-ottico;
- la richiesta alle competenti amministrazioni delle autorizzazioni, delle concessioni, dei nulla osta, delle licenze, delle dispense e quant'altro necessario per la corretta esecuzione dei lavori e la gestione degli impianti;
- dotarsi di tutti i pareri tecnici necessari per l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Amministrazione Comunale;
- la piena e completa esecuzione delle opere previste dal presente progetto oltre a quelle che il Concessionario intende realizzate come offerta migliorativa che saranno accettate dal Comune di Cuneo e tutte quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria che si renderanno necessarie per mantenere adeguatamente in servizio gli impianti fino alla scadenza del contratto;
- le assistenze murarie di ogni tipo e natura comprese anche le opere di natura stradale e di giardinaggio, con ripristino "a nuovo" delle superfici di immobili o aree esterne (vialetti, campi di inumazioni ec...) oggetto di lavori;
- le indagini preliminari e il rallentamento degli scavi per l'esecuzione in terreni "urbanizzati" (con presenza di sottoservizi attivi da preservare) o per la presenza di trovanti da demolire o rimuovere e ogni magistero necessario per l'esecuzione degli scavi di qualsiasi tipo;
- le indagini preliminari e il rallentamento dei lavori per la presenza di sovraservizi attivi da preservare e ogni magistero necessario per realizzare le opere;
- la movimentazione delle lapidi delle sepolture (lastre di chiusura loculi e cellette) necessarie per l'esecuzione dei lavori, comprensiva di rimozione e esatto riposizionamento senza causare danni alle lastre stesse e alle eventuali scritte ornamentazioni e chiavarde già presenti;
- la nomina e l'onorario professionale del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione (C.S.P.) e del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione (C.S.E.) ove necessario;
- il collaudo e certificazione degli impianti realizzati e la verifica di quelli esistenti presi in carico;
- la redazione dei disegni "as built" degli impianti attuali e l'aggiornamento degli stessi fino alla

- scadenza del contratto, tali elaborati grafici dovranno essere eseguiti con le stesse metodologie indicate per la redazione degli elaborati di progetto e consegnati al Comune di Cuneo in duplice copia cartacea firmati da tecnico abilitato e in formato digitale su supporto magneto-ottico;
- fornire il “contratto tipo” per l’utenza e la “richiesta di allaccio”, redatti nel rispetto del vigente Codice del Consumo D.Lgs. 206/2005 e s.m.i., che dovrà essere approvato preventivamente dal Comune di Cuneo e verrà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Ente;
  - l’aggiornamento del “contratto tipo” per l’utenza e la “richiesta di allaccio” al variare di Leggi e Norme in materia di Consumo;
  - la voltura a proprio carico dei contratti di fornitura di energia elettrica di tutti gli impianti di illuminazione votiva di tutti i cimiteri di Cuneo compresa ogni incombenza relativa necessaria;
  - informare l’utenza della variazione del Concessionario e relativa nuova gestione del servizio (il testo di tale comunicazione dovrà essere approvato preventivamente dal Comune di Cuneo);
  - il censimento (una tantum successivamente alla stipula del contratto a inizio del servizio e ripetutamente durante il corso del contratto a scadenze da concordare con il Comune di Cuneo e comunque con cadenza minima biennale) delle lampade attive e verifica degli elenchi forniti dal Comune di Cuneo;
  - stipulare con l’utenza i nuovi contratti (quelli relativi ai punti luce attivi al momento del contratto di concessione e i futuri nuovi che ne faranno richiesta) e garantirne la conservazione (archivio);
  - trasmettere al Comune di Cuneo, con cadenza annuale, copia in formato digitale dei contratti di utenza unitamente alle richieste di allaccio e di disdetta/recesso (copia informatica di documento analogico, in formato PDF generato da scansione del documento cartaceo l’originale), tali documenti elettronici (“file”) dovranno essere singoli per ogni utenza e essere nominati in modo tale da avere una corrispondenza con il cliente o il documento stesso così da facilitarne l’archiviazione informatica e la ricerca;
  - esibire al Comune di Cuneo, in qualsiasi momento durante tutta la durata della concessione a seguito di semplice richiesta anche informale, la copia cartacea originale di qualsiasi contratto stipulato con l’utenza e relative domanda di allaccio e di disdetta/recesso;
  - la riscossione dei canoni di utenza compresa ogni spesa e incombenza relativa necessaria;
  - informarsi presso gli uffici comunali competenti delle scadenze, con cadenza semestrale, delle scadenze delle sepolture e degli eventuali rinnovi di concessioni e della calendarizzazione delle esumazioni ed estumulazioni;
  - informare l’utenza relativamente ai propri recapiti e contatti e alle tariffe aggiornate e in corso di applicazione mediante cartelli da apporre agli ingressi dei cimiteri (di dimensioni, testo e posizione da concordare con il Comune di Cuneo) oltre ad altri eventuali strumenti a scelta dello stesso Concessionario (sito web o altre forme di pubblicità);
  - tenere i rapporti con l’utenza di qualsiasi tipo sgravando da tali incombenze il Comune di Cuneo;
  - trasmettere copia al Comune di Cuneo, con celerità dalla ricezione, eventuali reclami dell’utenza e relativa risposta o report di intervento del gestore del servizio e redigere un apposito “registro reclami” in formato elettronico compatibile Microsoft® Office® 2010 o successivi;
  - la tenuta e aggiornamento dell’elenco degli abbonati/utenti suddiviso per ogni cimitero, con indicazione del tipo di sepoltura (inumazione salma, inumazione ceneri, loculo, celletta, edicola privata), dell’identificazione della sepoltura (Serie e nr. loculo o celletta, indicazione campo inumazione, numero edicola nei cimiteri ove già apposti) e la scadenza del contratto, oltre ovviamente al nome e cognome del defunto (con indicazione delle date di nascita e morte) e gli estremi dell’intestatario del contratto (nome, cognome, indirizzo, eventuale recapito), redatto con foglio di lavoro/calcolo elettronico compatibile Microsoft® Excel 2010® o successivi;
  - la computazione del calcolo analitico degli incassi annuali derivanti dalla riscossione delle tariffe

suddiviso per ogni cimitero e indicante il numero degli abbonati/utenti con contratto in corso (12 mesi continuativi), il numero dei contributi per allaccio suddivisi per tipologia, chiara indicazione dei canoni dei nuovi utenti riscossi in frazioni di anno (mesi), redatto con foglio di lavoro/calcolo elettronico compatibile Microsoft® Excel 2010®;

- trasmettere annualmente l'elenco degli abbonati/utenti aggiornato unitamente al calcolo degli incassi derivanti dalla riscossione delle tariffe entro la scadenza del 31 Luglio, tali documenti dovranno essere trasmessi in formato digitale/elettronico entrambi redatti come indicato in precedenza su supporto magneto-ottico (CD o DVD) o trasmessi via PEC;
- aggiornamento degli elenchi utenti con il numero di identificazione delle edicole funebri private, allacciate all'impianto, man mano che il Comune di Cuneo procederà nei restanti cimiteri con la relativa catalogazione e apposizione delle targhette;
- lo scollegamento dagli impianti dei punti luce a scadenza del contratto e/o termine sepoltura o su espressa richiesta di cessazione anticipata da parte dell'utente con le eventuali necessarie rimozioni di parti di impianto;
- la fornitura di adeguati materiali di qualsiasi genere necessari per l'esecuzione del servizio e dei lavori;
- la fornitura di adeguati Dispositivi di Protezione Collettiva (P.P.C.) e Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) di qualsiasi genere necessari per l'esecuzione del servizio e dei lavori;
- la fornitura di adeguata attrezzature necessarie per l'esecuzione del servizio;
- la raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività del servizio e dai lavori previsti.

## **CAPITOLO III - RAPPORTI FRA IMPRESA APPALTATRICE E AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

### **25 Vigilanza e controlli**

L'esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal Responsabile Unico del Procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il Responsabile Unico del Procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del Direttore dell'Esecuzione del Contratto o del Direttore dei Lavori, del Coordinatore in Materia di Salute e di Sicurezza durante l'Esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., nonché del Collaudatore ovvero della Commissione di Collaudo, del Verificatore della Conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento e provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

L'Impresa Appaltatrice è tenuta a fornire agli incaricati del Comune di Cuneo la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, che il personale preposto all'appalto fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al contratto assunto.

### **26 Garanzie e responsabilità**

L'Impresa Aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'Amministrazione Comunale relativamente alla gestione dell'appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell'Appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'appalto affidato.

All'atto della stipula del contratto di concessione l'Aggiudicatario dovrà prestare le seguenti garanzie.

#### **1) Cauzione definitiva (articolo 103 del Codice)**

Detta cauzione deve essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9, del Codice e dovrà essere emessa con le modalità, le clausole speciali e le riduzioni indicate all'articolo 93 del Codice.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento previsti dall'articolo in questione e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.



## **2) Polizza assicurativa per danni in esecuzione e responsabilità civile verso terzi**

Il Concessionario è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dal Comune di Cuneo a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è stabilita in Euro 3'000'000,00 (Euro tre milioni/00).

La polizza di cui al comma precedente deve inoltre assicurare il Comune di Cuneo contro la responsabilità civile per danni causati a terzi durante le attività di esecuzione dei lavori. La somma assicurata per danni a terzi è stabilita in Euro 3'000'000,00 (Euro tre milioni/00) per ciascun sinistro, con un limite di Euro 1'500'000,00 (Euro un milione cinquecentomila/00) per ciascuna persona danneggiata.

La copertura assicurativa decorre dalla data di stipula della concessione e cessa alla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato di collaudo. Il Concessionario trasmette al Responsabile del Procedimento copia della suddetta polizza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

Il Concessionario è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del Comune di Cuneo non appena questi lo richieda, anche in dipendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore a Euro 2'000'000,00 (Euro due milioni/00).

Per i lavori appaltati a terzi, il Concessionario è obbligato a far rispettare tutte le norme sulle garanzie e coperture assicurative prescritte dal Codice.

## **3) Cauzione (articolo 183 - comma 13, ultimo periodo - del Codice)**

La cauzione, da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103 del Codice, è dovuta a partire dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera.

La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

## **4) Polizza assicurativa per la copertura dei rischi di gestione (c.d. "Allrisks")**

Tale polizza dovrà essere prestata dal Concessionario per la copertura dei rischi di gestione (c.d. "Allrisks") relativa alla struttura ed agli impianti in esercizio, per tutta la durata della fase di gestione, che non escluda eventi quali esplosioni, incendio e furto, con massimale non inferiore all'importo delle strutture e degli impianti che rientrano nell'intervento pari a Euro 600'000,00 (Euro seicentomila/00).

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese

Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi.

La polizza dovranno coprire l'intero periodo dell'appalto affidato.

L'impresa si impegna a presentare all'amministrazione comunale copia delle polizze, e a presentare, a ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio.

L'Amministrazione Comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento delle prestazioni oggetto di questo capitolato.

L'Impresa aggiudicataria solleva il Comune di Cuneo da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso.

## 27 Penalità

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, la stazione appaltante contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 (cinque) giorni per eventuali giustificazioni.

Qualora l'Impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'impresa, può irrogare - con atto motivato - una penalità.

Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra Euro 200,00 (duecento/00) ed Euro 1'000,00 (mille/00) a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In caso di recidiva nell'arco di 60 (sessanta) giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al raddoppio.

All'impresa è applicata una penalità fissa di Euro 500,00 (cinquecento/00) oppure Euro 50,00 (cinquanta/00) al giorno per interruzione non motivata superiore ai (10) dieci giorni consecutivi, anche parziale, dell'appalto, per qualsivoglia motivo determinatasi, anche in conseguenza di eventuali scioperi del personale adibito. In tale caso è fatto comunque salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Dopo n. 03 (tre) contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità avvenuti nel corso di n. 02 (due) anni di gestione dell'appalto, il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto stipulato con l'impresa, fatto salvo il diritto dell'ente stesso al risarcimento dell'ulteriore danno.

Costituisce inadempimento di straordinaria gravità, con facoltà di risoluzione del contratto, il mancato o ritardato svolgimento delle prestazioni affidate, addebitabili alla responsabilità dell'impresa, tali da ingenerare dubbi sul corretto adempimento del contratto. In caso di risoluzione del contratto, all'Appaltatore è corrisposto il compenso dovuto per quanto eseguito sino al momento della contestazione dell'inadempimento, salvo quanto oggetto di contestazione.

Nel caso di lamentele o reclami sulla qualità delle prestazioni da parte degli utenti, il Comune di Cuneo sente informalmente le ragioni del Responsabile preposto dall'Impresa e qualora non le ritenga sufficienti a giustificare i fatti, procede alla contestazione formale dell'inadempimento, con le modalità sopra indicate.

Il pagamento delle penalità non libera l'impresa aggiudicataria dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati.

Gli importi addebitati a titolo di penale o di risarcimento dovranno essere corrisposte unitamente al corrispettivo di concessione (aggio annuo) nella scadenza più prossima all'applicazione della penale, ovvero sul deposito cauzionale.

La stazione appaltante può comminare sanzioni pecuniarie per le seguenti infrazioni:

- Euro 30,00 (trenta/00) per ogni domanda di utenza per la quale non venga eseguito l'allacciamento all'impianto di illuminazione votiva entro i termini stabiliti dal "contratto tipo" e comunque oltre i 15 (quindici) giorni, purché il richiedente stesso abbia soddisfatto tutte le condizioni richieste;
- Euro 5,00 (cinque/00) per ogni giorno per ogni lampada spenta e non riattivata entro giorni 7 (sette);

- Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di inadempienza per mancato svolgimento di attività o prestazioni previste in questo Capitolato e nel progetto-offerta presentato in sede di gara;
- Fino a Euro 5'000,00 (cinquecento/00) per mancato rispetto delle modalità di esecuzione dell'appalto e degli obblighi derivanti da questo Capitolato;
- Fino a Euro 5'000,00 (cinquecento/00) ogni altra infrazione non prevista nella presente declaratoria e che arrechi nocumento all'efficace svolgimento delle prestazioni appaltate.

Relativamente alle opere da svolgere nell'ambito della concessione la penale relativa:

- al rispetto del termine stabilito per la redazione del progetto esecutivo sarà normata dalla convenzione tra il Comune di Cuneo e l'Impresa aggiudicataria, comunque non potrà essere inferiore allo 0,5 per mille (Euro zero/50 ogni mille) dell'importo stimato dei lavori a base d'asta del medesimo progetto al netto di eventuali ribassi/sconti;
- al rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sarà indicata nel Capitolato Speciale d'Appalto del relativo progetto esecutivo, comunque non potrà essere inferiore allo 0,5 per mille (Euro zero/50 ogni mille) dell'importo stimato dei lavori a base d'asta del medesimo progetto al netto di eventuali ribassi/sconti;

Le irregolarità e le inadempienze dovranno essere previamente contestate per iscritto con l'imposizione di un termine non superiore a 24 (ventiquattro) ore per la presentazione delle eventuali giustificazioni che saranno valutate per comminare le penali.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale l'Impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione stessa. Se entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento il Concessionario non adduce alcuna motivata giustificazione scritta ovvero qualora le stesse non fossero accoglibili, il Comune di Cuneo applicherà le penali previste.

## **28 Esecuzione d'ufficio**

In caso di interruzione totale o parziale delle prestazioni di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, il Comune di Cuneo ha facoltà di provvedere, direttamente o indirettamente, alla gestione dell'appalto, a rischio e spese dell'impresa appaltatrice, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione dell'impresa, sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la sospensione.

L'esecuzione d'ufficio non manleva l'impresa dalla responsabilità per l'avvenuta interruzione del contratto.

## **CAPITOLO IV - PERSONALE**

### **29 Subentro nei contratti di lavoro**

L'Affidatario dell'appalto ha l'obbligo di assorbire e utilizzare prioritariamente nell'espletamento della commessa affidata, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario; in ogni caso il loro numero e la loro qualifica devono armonizzarsi con l'organizzazione d'impresa dell'operatore economico subentrante.

Attualmente il servizio è svolto con la presenza di un dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato a 36 ore settimanali.

### **30 Personale impiegato nell'appalto**

L'Affidatario dell'appalto dovrà provvedere alla condotta effettiva del servizio e delle opere con personale tecnico idoneo, formato ed informato, di provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità ed in relazione ai lavori da eseguirsi.

Si richiede la presenza minima, nei cimiteri del Comune di Cuneo, di un operatore con qualifica di elettricista per almeno 20 (venti) ore settimanali.

Il personale impiegato che opererà all'interno dei cimiteri dovrà tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire, in ogni occasione, con la diligenza professionale richiesta dal servizio in oggetto.

Nello svolgimento del servizio il personale dell'Appaltatore deve evitare di essere di intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività Cimiteriale.

Tutte le spese di personale sono a completo carico dell'Impresa e i rapporti tra le due parti dovranno essere conformi ai contratti di lavoro vigenti.

Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà totalmente responsabile l'Impresa.

In caso di sciopero sarà compito dell'impresa preavvertire per tempo l'amministrazione secondo le regole di correttezza e diligenza e nel rispetto della normativa in materia di preavviso di sciopero.

### **31 Assenze e sostituzione del personale**

L'Aggiudicatario si impegna a garantire la sostituzione puntuale del personale assente per malattia, ferie, permesso o altro in modo tale da garantire in ogni caso la continuità delle prestazioni alle condizioni previste dal presente capitolato.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di chiedere per iscritto all'impresa la sostituzione del personale impiegato, qualora ritenuto non idoneo all'appalto o inadatto anche sotto il profilo del corretto rapporto con i partner del progetto.

In tal caso l'Impresa provvederà a quanto richiesto, entro il termine massimo di tre giorni, senza che ciò possa costituire un maggior onere.

La sostituzione con altro personale idoneo e in possesso dei requisiti richiesti deve essere garantita per la giornata stessa in cui si verifica l'assenza in base alle attività in programma.

## **32 Gestione del turnover**

L'Appaltatore deve limitare al massimo l'avvicendamento del personale nei vari posti di lavoro, comunicando in ogni caso al Comune ogni variazione che dovesse intervenire nel corso del periodo contrattuale.

## **33 Infortuni, danni e responsabilità**

L'Impresa risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale.

## **34 Dotazioni**

L'Aggiudicatario a propria cura e spese deve impegnarsi a che il personale adibito all'espletamento del servizio:

- sia sottoposto a formazione adeguata e venga tenuto costantemente aggiornato, in particolare per quanto concerne le normative vigenti in materia di prevenzione e sicurezza in ambiente di lavoro;
- sia informato ed addestrato circa le disposizioni capitolari e gli obblighi contrattuali che direttamente lo riguardano;
- sia dotato e indossi regolarmente una divisa da lavoro con chiara indicazione della ragione sociale dell'Appaltatore e munito di cartellino di riconoscimento (per chi opererà all'interno dei cimiteri), tali abiti dovranno comunque essere idonei ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- in situazioni particolari, e se ritenuto necessario per particolari fattori di rischio, indossi adeguati dispositivi di protezione individuali (D.P.I.);
- non prenda ordini da persone estranee all'espletamento del servizio;
- segnali subito agli uffici competenti le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;
- consegna sempre gli oggetti presumibilmente smarriti, qualunque ne sia il valore o lo stato, rinvenuti al responsabile del Servizio Cimiteriale Comunale.

## **35 Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali**

L'Impresa è tenuta all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme in materia di personale vigenti o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'Amministrazione Comunale esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

L'Impresa Aggiudicataria è pertanto obbligata ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del Lavoro e della

Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa Appaltatrice anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa Appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

### **36 Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro**

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». L'Impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni affidate.

L'Impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile Aziendale del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.).

Il committente provvederà alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 26 - comma 1, lettera a) - del citato testo unico.

Ove specificatamente previsto, verrà predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenza.

## CAPITOLO V- NORME RELATIVE AL CONTRATTO

### 37 Forma del contratto e spese contrattuali

Il contratto verrà stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione Appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante.

Le spese di registro, i diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico dell'Aggiudicatario, che dovrà effettuare per esse un congruo deposito all'atto della firma dello stesso. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio Contratti e appalti.

Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale.

Sono pure a carico dell'Affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione della concessione, dal giorno della consegna a quello della scadenza prevista dal contratto.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105 - comma 1 - del Codice.

### 38 Valore della concessione e ammontare dei lavori

Ai sensi dell'art. 167 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il **VALORE DELLA CONCESSIONE** del partenariato (fatturato totale generato per tutta la durata del contratto di anni 25, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione) è stimato in **Euro 2'136'398,75 al netto dell'IVA** come si evince dall'allegato del presente progetto Calcolo Sommario della Spesa e del Valore Stimato della Concessione.

L'**AMMONTARE DEI LAVORI** previsti dal presente progetto nell'ambito del partenariato è stimato in **Euro 698'857,70 al netto dell'IVA** oltre alle Spese tecniche interne calcolate in Euro 13'977,15 e alle Spese tecniche per progetto definitivo (previste dall'art. 183 comma 9 D.Lgs. 50/2016) ammontanti a Euro 17'471,44 come si evince dall'allegato del presente progetto Calcolo Sommario della Spesa e del Valore Stimato della Concessione.

La durata venticinquennale della concessione tiene conto dell'equilibrio economico-finanziario complessivo della gestione.

### 39 Corrispettivo di concessione

Quale corrispettivo di concessione il Concessionario si impegna a corrispondere al Comune di Cuneo, per tutta la durata del contratto, un aggio annuo (espresso in %), oltre all'IVA in misura di legge, determinato di anno in anno, in proporzione ai canoni annuali di abbonamento di ogni punto luce e ai contributi allaccio sepolture (una tantum) riscossi dallo stesso agli utenti.

Tale aggio sarà calcolato annualmente sul numero dei punti luce per i quali è stato riscosso anticipatamente, nel primo trimestre dell'anno in corso, il "Canone annuale di abbonamento" e il "Contributo allaccio" oltre agli stessi riscossi nel precedente anno solare successivamente alla normale scadenza del 31 marzo.

Per la determinazione dell'ammontare annuo dell'aggio il Concessionario dovrà inviare al Comune di Cuneo entro la scadenza del 31 luglio dello stesso anno l'elenco delle utenze aggiornate e il calcolo degli incassi derivanti dalla riscossione delle tariffe.

A seguito di fattura emessa dal Comune di Cuneo il Concessionario procederà al pagamento dell'aggio annuale a favore del Concedente in un'unica soluzione entro 30 giorni dall'emissione della fattura.

Il Corrispettivo annuo di concessione (aggio) espresso in percentuale dell'incasso del Concessionario al netto dell'IVA costituisce "offerta" economica del sistema di aggiudicazione; per avere omogeneità nel confronto delle offerte tale aggio di offerta dovrà essere riferito alle tariffe/canoni di utenza massime proposte dal presente progetto; in corso di concessione sarà riparametrato alle tariffe/canoni offerti (essendo gli stessi soggetti a offerta in riduzione); la formula per la determinazione dell'aggio da riconoscere al Comune di Cuneo in corso di concessione (riparametrato) è la seguente:

$$Ac = ( Af / ( 1 - Rf ) ) x 100$$

Dove

*Ac = Aggio corrispettivo annuo di concessione (%) da riconoscere al Comune in corso di concessione (riparametrato);*

*Af = Aggio corrispettivo annuo di concessione (%) che il concorrente offre in sede di gara;*

*Rf = Ribasso/Sconto (%) che il concorrente offre in sede di gara alle tariffe/canoni proposte dal progetto di fattibilità.*

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni in conformità al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 «*Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10 - comma 1 - della Legge 11 novembre 2011, n. 180*», dalla data di ricezione della stessa.

Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore (acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. e tracciabilità dei flussi finanziari).

Con la riscossione dei canoni di abbonamento si intendono interamente compensate tutte le spese, principali e accessorie, dirette e indirette, necessarie per la perfetta esecuzione del contratto, oltre che ogni altro onere, anche non espresso nei documenti progettuali, inerente o conseguente all'appalto.

Il corrispettivo di concessione (aggio espresso in %) rimane fisso ed invariabile per tutta la durata della concessione.

## **40 Affidamento dell'appalto a terzi, società di progetto e subappalto**

### **AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI A TERZI**

Il concessionario in possesso dei necessari requisiti di qualificazione ha la facoltà di affidare l'appalto dei lavori in oggetto della concessione, in tutto o in parte a terzi. Qualora, tuttavia, intenda appaltare a terzi, interamente o parzialmente, i lavori oggetto dell'appalto, il concorrente stesso dovrà indicare in sede di offerta la percentuale del valore dei lavori che intende affidare, ai sensi dell'art. 174, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.



## SUBAPPALTO

I concorrenti devono indicare all'atto della presentazione dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. Per l'attività di progettazione si applicano i limiti al subappalto previsti dalla vigente normativa. Non è viceversa ammesso il subappalto della gestione dei servizi.

## SOCIETÀ DI PROGETTO

L'aggiudicatario ai sensi dell'art. 184 del Codice ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni (S.p.a.) o a responsabilità limitata (S.r.l.), anche consortile; in qualsiasi caso il capitale sociale richiesto è il minimo stabilito per legge (Euro 50'000,00 per le S.p.a. e Euro 10'000,00 per le S.r.l. ordinarie). In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta deve essere indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

## 41 Risoluzione del contratto - Sostituzione del comune

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 108 del Codice.

Il Comune di Cuneo ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento dell'appalto, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano - in tutto o in parte - il regolare svolgimento delle prestazioni affidate;
- eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Impresa Aggiudicataria o di un'Impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione o interruzione dell'appalto, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per almeno 120 (centoventi) giorni;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.;
- applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in 7 (sette) anni.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune di Cuneo con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l'Impresa abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino al giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune di Cuneo il diritto di affidare a terzi l'appalto in danno dell'Appaltatore.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune di Cuneo al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'Impresa dalle

responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

L'appalto può altresì essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune di Cuneo è tenuto a corrispondere all'Appaltatore un indennizzo, secondo i criteri di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i..

## **42 Fallimento, successione e cessione dell'impresa**

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, questa Stazione Appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 110 - comma 5 - del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice vigente, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 110 - comma 5 - del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

La previsione di cui ai due periodi precedenti trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45 - comma 2, lettere b), c) ed e) - del Codice.

## 43 Recesso

La sospensione, la risoluzione, il recesso e la modifica di contratti durante il periodo di efficacia avverrà nei termini e nelle modalità di cui agli articoli 106, 107, 108 e 109 del Codice.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'articolo 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto:

- a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- b. laddove l'Aggiudicatario, pur dando corso all'esecuzione dell'appalto, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sulle prestazioni oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo temperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.

Il recesso è comunicato da parte della Stazione Appaltante all'Affidatario dell'appalto - per le ipotesi previste al comma 1 - e dalla parte che vi abbia interesse - per l'ipotesi prevista al comma 2 - con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.

In caso di recesso, all'Appaltatore non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

## 44 Divieti

È fatto divieto di svolgere la gestione di impianti elettrici di luci votive agli operatori economici di onoranze funebri in base a quanto disposto dall'art. 1 comma 1 punto f) della L.R. n. 15 del 03.08.2011.

È fatto divieto di svolgere propaganda, pubblicità e commercio nei cimiteri in base a quanto disposto dall'art. 3 comma 7 del D.P.G.R. n. 7/R del 08.08.2012.

È fatto tassativo divieto all'Impresa Aggiudicataria e agli operatori in servizio di:

- riscuotere canoni e/o tariffe diversi da quelli approvati dal Comune di Cuneo e previsti dal contratto di appalto/concessione;
- effettuare forniture di beni e prestare servizi e lavori, all'interno dei cimiteri del Comune di Cuneo e a favore di chiunque, che non siano contemplati dal contratto di appalto/concessione;
- demandare all'utenza o al personale comunale cimiteriale qualsiasi tipo di intervento sugli impianti, anche la sola semplice sostituzione delle singole lampade;
- vendere energia elettrica all'interno dei cimiteri e/o collegare utenze diverse dalle lampade votive quali faretti o scritte luminose ecc....;
- prolungare i contratti di utenza all'illuminazione elettrica votiva oltre la scadenza della sepoltura e riscuotere canoni oltre tale data e oltre i termini del periodo concessorio.

## **45 Avvio dell'appalto in pendenza della stipulazione del contratto**

Il Comune di Cuneo si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante adozione di apposito provvedimento dirigenziale, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice.

## **46 Controversie**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario - Foro di Cuneo.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

## **47 Novazione soggettiva**

Non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

## **48 Inefficacia del contratto**

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

## **49 Varianti**

Le offerte migliorative eventualmente formulate in sede di gara costituiscono variante ammessa alle condizioni stabilite dal presente capitolato.

Sono altresì ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 106 del Codice.

## CAPITOLO VI - NORME FINALI

### 50 Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

### 51 Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «*Codice in materia di protezione dei dati personali*» si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'ente coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune;
- i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 s.m.i.;
- titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentata dal Sindaco. Responsabili sono i dirigenti dei settori interessati.

### 52 Obbligo di riservatezza

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'Impresa Aggiudicataria nell'espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.

### 53 Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'Ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'Appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'Appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'Amministrazione Comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

## **54 Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione”**

In sede di sottoscrizione del contratto l'Appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 - comma 16-ter - del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'Appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

L'Appaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

## **55 Codice di comportamento**

L'Appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «*Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165*» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2 - comma 3 del citato Codice.